



Capitolo 5 Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno all'estero (art. 21 cpv. 2 LCit)

Controllo delle modifiche

| Versione | Modifica / Punto | Contenuto |
|---------------|------------------|--|
| Dicembre 2019 | 532 | Le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere |
| | | Il richiedente allega alla domanda di naturalizzazione agevolata tutti i documenti menzionati nella Lista dei documenti necessari per la domanda (allegato al modulo di domanda). Documenti stranieri devono essere tradotti |
| | | Legalizzazione di documenti stranieri originali / postille |
| Dicembre 2019 | 533 | Nessun obbligo di includere i figli minorenni |
| | 538/2 | Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine |
| Luglio 2022 | 511, 533 | Naturalizzazione agevolata in caso di unione domestica registrata convertita in matrimonio |
| Agosto 2023 | 511, 433 | Preso in considerazione di una precedente unione domestica registrata in caso di conversione e di matrimonio |



Indagine

| | |
|---|----------|
| Introduzione | 5 |
| 51 Condizioni formali (art. 21 cpv. 2 LCit)..... | 5 |
| 511 Durata dell'unione coniugale | 5 |
| 512 Vincoli stretti con la Svizzera | 6 |
| 512/1 Criteri | 7 |
| 512/11 Soggiorni in Svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. a OCit) | 7 |
| 512/12 Facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit)..... | 8 |
| 512/13 Conoscenza delle peculiarità della Svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. c OCit) | 8 |
| 512/14 Contatti con cittadini svizzeri (art. 11 cpv. 1 lett. d OCit)..... | 9 |
| 512/15 Persone di riferimento (art. 11 cpv. 2 OCit) | 10 |
| 512/2 Considerazione delle circostanze personali (art. 11 cpv. 3 e art. 9 OCit) | 10 |
| 52 Condizioni materiali..... | 12 |
| 521 Condizioni materiali specifiche: unione coniugale effettiva | 12 |
| 521/1 Esistenza dell'unione coniugale | 12 |
| 521/2 Dubbi in merito all'esistenza dell'unione coniugale | 13 |
| 522 Condizioni materiali comuni ai casi di naturalizzazione agevolata | 15 |
| (art. 20 LCit) | 15 |
| 522/1 Criteri d'integrazione (art. 20 cpv. 1 e art. 12 LCit) | 15 |
| 522/11 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)..... | 15 |
| 522/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)..... | 16 |
| 522/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)..... | 16 |
| 522/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)..... | 16 |
| 522/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)..... | 17 |
| 522/12 Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit e art. 5 OCit) | 18 |
| 522/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)..... | 19 |
| 522/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit) | 20 |
| 522/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)..... | 21 |



| | | |
|---------|---|----|
| 522/13 | Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit) | 22 |
| 522/14 | Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit) | 22 |
| 522/15 | Incoraggiamento e sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit e art. 8 OCit) | 23 |
| 522/16 | Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit) | 25 |
| 522/2 | Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 20 cpv. 2 LCit e art. 3 OCit) | 28 |
| 522/21 | Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera ... | 28 |
| 522/211 | Terrorismo (art. 3 lett. a OCit) | 29 |
| 522/212 | Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit) | 29 |
| 522/213 | Criminalità organizzata (art. 3 lett. c OCit) | 29 |
| 522/214 | Spionaggio (art. 3 lett. d OCit) | 30 |
| 522/22 | Osservazioni generali | 30 |
| 53 | Procedura di naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno all'estero | 31 |
| 531 | Presentazione della domanda | 32 |
| 532 | Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier | 33 |
| 533 | Esame delle condizioni formali | 35 |
| 534 | Non entrata nel merito in caso di mancato adempimento delle condizioni formali | 36 |
| 535 | Entrata nel merito e rapporto d'indagine | 37 |
| 536 | Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari | 40 |
| 537 | Invio al Cantone d'origine, parere e dichiarazioni | 41 |
| 537/1 | Invio al Cantone d'origine | 41 |
| 537/2 | Parere del Cantone d'origine | 42 |
| 537/3 | Dichiarazione relativa all'unione coniugale e controllo del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici | 42 |
| 538 | Decisione | 43 |
| 538/1 | Concessione della naturalizzazione | 43 |
| 538/2 | Rifiuto di concedere la naturalizzazione | 43 |
| 538/3 | Ritiro della decisione di naturalizzazione | 44 |
| 538/4 | Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile | 45 |



| | | |
|-------|--|-----------|
| 539 | Osservazioni generali..... | 45 |
| 539/1 | Procedura di naturalizzazione accelerata | 45 |
| 539/2 | Trasferimento del richiedente | 46 |



Capitolo 5 Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno all'estero

Introduzione

La naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che soggiorna all'estero è retta dall'articolo 21 capoverso 2 LCit ed è uno dei tipi di naturalizzazione agevolata previsti dalla LCit.

51 Condizioni formali (art. 21 cpv. 2 LCit)

Art. 21 LCit Coniuge di un cittadino svizzero

- ² Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se:
- vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
 - ha vincoli stretti con la Svizzera.

Le condizioni concernenti la durata dell'unione coniugale e i vincoli stretti con la Svizzera devono essere adempiute cumulativamente.

511 Durata dell'unione coniugale

Art. 10 OCit Unione coniugale

- ¹ L'unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l'intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.
- ² L'esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi che giustificano il mantenimento di due domicili separati e l'unione coniugale continua a sussistere.
- ³ L'unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione.

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera a LCit, il richiedente deve vivere da sei anni in unione coniugale con il coniuge svizzero. Il raddoppiamento della durata dell'unione coniugale rispetto a quanto richiesto dall'articolo 21 capoverso 1 lettera a LCit (naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno in Svizzera) è giustificato dal fatto che vi sono meno fattori che possono favorire una buona integrazione nella società svizzera.



L'unione coniugale inizia dal momento in cui il matrimonio è contratto in modo valido e celebrato da un ufficiale dello stato civile in Svizzera o all'estero. Per la naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 21 capoverso 2 LCit viene presa in considerazione soltanto l'unione coniugale. Nel caso di un'unione domestica registrata convertita in matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata è computata per il calcolo della durata dell'unione coniugale (art. 35a cpv. 2 LUD). Se i partner registrati / le partner registrate si sposano (senza conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio), la durata dell'unione domestica registrata verrà addizionata alla durata del matrimonio solo se il matrimonio è avvenuto prima del 1° luglio 2022. In caso di matrimonio dopo il 1° luglio 2022 l'unione domestica registrata non verrà addizionata alla durata del matrimonio (art. 35a cpv. 2 LUD e contrario). Per maggiori dettagli sulla questione si veda il [punto 533](#).

512 Vincoli stretti con la Svizzera¹

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

- ¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
 - a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
 - b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
 - c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
 - d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
- ² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.
- ³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

Fino all'entrata in vigore dell'OCit, il concetto di vincoli stretti con la Svizzera era giuridicamente indeterminato, in quanto la legge non forniva alcuna precisazione in materia. Questa nozione consentiva quindi un certo margine discrezionale.

Il richiedente che soggiorna in modo stabile e duraturo all'estero non può rivendicare soggiorni sufficientemente stabili in Svizzera. È dunque necessario colmare questa lacuna con criteri tangibili, che permettono di stabilire che il richiedente dispone di numerosi legami concreti con la Svizzera. Tali vincoli non derivano unicamente dal matrimonio con un cittadino svizzero, ma devono anche essere frutto di uno sforzo particolare da parte del richiedente.

¹ La condizione dei vincoli stretti con la Svizzera vale anche come condizione materiale



Stabilendo dei criteri quanto più possibile oggettivi si può garantire l'imparzialità e l'uguaglianza di trattamento delle domande². Il richiedente deve, di conseguenza, adempiere cumulativamente questi criteri, che permettono di stabilire che dispone di numerosi legami con la Svizzera.

512/1 Criteri

512/11 Soggiorni in Svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. a OCit)

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

- a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;

Durata minima del soggiorno in Svizzera

Il primo criterio che permette di stabilire se il richiedente ha dei vincoli stretti con la Svizzera si basa sui numerosi soggiorni effettuati con regolarità sul territorio elvetico. Di norma, il richiedente deve accumulare un minimo di tre soggiorni in Svizzera della durata minima di cinque giorni ciascuno nei sei anni precedenti il deposito della domanda.

L'autorità può tenere conto di certe difficoltà che impediscono al richiedente di adempiere questa condizione. Si rimanda al [punto 512/2, capitolo 5 del presente Manuale](#) per ulteriori informazioni.

Il richiedente non può rivendicare d'aver effettuato i soggiorni minimi richiesti se fa soltanto brevi visite di una giornata in Svizzera e trascorre la notte oltre la frontiera elvetica, ad esempio presso la famiglia svizzera che risiede in uno Stato confinante³. Semplici escursioni sul territorio svizzero non sono sufficienti.

Prova dei soggiorni

Il richiedente può apportare la prova dei soggiorni effettuati in Svizzera mediante giustificativi che permettono di dedurre che i soggiorni hanno avuto la durata richiesta dall'articolo 11 OCit (v. [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#)).

² [Decisione del Tribunale amministrativo federale F-2960/2016 di 23 maggio 2017, consid. 6.2.2](#)

³ Ibidem



512/12 **Facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit)**

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;

Principio

Un'applicazione letterale dell'articolo 6 OCit, come praticata per la naturalizzazione ordinaria, è sproporzionata e inadeguata alle situazioni che si presentano nel contesto della naturalizzazione agevolata con soggiorno all'estero.

Livello delle competenze linguistiche

Sono sufficienti competenze linguistiche basilari del tedesco, del francese o dell'italiano a livello orale; la legge non prevede requisiti più severi per quanto riguarda le competenze linguistiche⁴.

Il richiedente non ha l'obbligo di allegare un attestato delle sue competenze linguistiche. Sarebbe infatti sproporzionato esigere dalle rappresentanze svizzere all'estero e dalla SEM che verifichino che gli attestati delle competenze linguistiche⁵ forniti dal richiedente corrispondano agli standard internazionali riconosciuti dalla Svizzera.

Esame delle competenze linguistiche

L'esame delle competenze linguistiche è effettuato mediante un colloquio personale con il richiedente organizzato dalla rappresentanza svizzera all'estero. L'incontro si svolge conformemente al [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#).

512/13 **Conoscenza delle peculiarità della Svizzera (art. 11 cpv. 1 lett. c OCit)**

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:

a. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;

⁴ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 23

⁵ Ibidem



Portata delle conoscenze

Durante il colloquio organizzato dalla rappresentanza svizzera all'estero il richiedente deve essere in grado di rispondere a domande basilari riguardanti le peculiarità geografiche, storiche, politiche e sociali della Svizzera.

L'esame delle conoscenze permette di assicurare che il richiedente dispone di una panoramica sommaria delle principali caratteristiche geografiche e demografiche della Svizzera, dei suoi grandi eventi storici e del funzionamento politico, istituzionale e sociale svizzero. In questo modo è anche possibile verificare che il richiedente abbia un interesse reale per l'attualità e gli avvenimenti svizzeri.

L'OCit non fissa requisiti più severi in relazione alle conoscenze basilari delle peculiarità svizzere⁶.

Esame delle conoscenze

La rappresentanza svizzera all'estero convoca il richiedente per un colloquio al fine di testare le sue conoscenze. La procedura d'esame si svolge conformemente al [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#).

512/14 Contatti con cittadini svizzeri (art. 11 cpv. 1 lett. d OCit)

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

- ¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
- d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

Principio

Il richiedente deve provare di avere contatti regolari e attivi con cittadini svizzeri residenti in Svizzera, con cittadini svizzeri all'estero o con organizzazioni di Svizzeri all'estero; il solo fatto di essere membro di un'organizzazione di questo tipo non è sufficiente. I contatti intrattenuti con cittadini svizzeri che soggiornano in Svizzera sono particolarmente significativi⁷. Si può trattare di membri della famiglia, di amici o di rapporti professionali importanti.

Ciononostante, se il richiedente non può avere contatti regolari con cittadini svizzeri, può comunque rivendicare vincoli stretti con la Svizzera se prende parte ad attività proposte da un'organizzazione di Svizzeri all'estero.

⁶ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 23

⁷ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 23



Prova dei contatti

La prova dei contatti con cittadini svizzeri o organizzazioni di Svizzeri all'estero può essere apportata presentando documenti giustificativi conformemente al [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#).

512/15 Persone di riferimento (art. 11 cpv. 2 OCit)

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

- ¹ Ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
 - a. nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
 - b. è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
 - c. possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
 - d. intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
- ² Le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e d devono essere confermate da persone di riferimento domiciliate in Svizzera.

I criteri che permettono di presumere l'esistenza di vincoli stretti con la Svizzera devono essere corroborati dalle testimonianze di persone domiciliate in Svizzera, che conoscono personalmente il richiedente⁸.

Il richiedente si impegna a fornire tutte le informazioni che permettono di contattare queste persone. Deve essere in grado di fornire i recapiti esatti di almeno tre persone.

La SEM contatta direttamente le persone di riferimento indicate dal richiedente quando esamina la domanda di naturalizzazione conformemente al [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#).

512/2 Considerazione delle circostanze personali (art. 11 cpv. 3 e art. 9 OCit)

Art. 11 OCit Vincoli stretti con la Svizzera

- ³ Nel valutare le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a, l'autorità competente considera le circostanze personali del richiedente.

⁸ Ibidem



Art. 9 OCit Considerazione delle circostanze personali

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

L'autorità può tenere conto di difficoltà che impediscono al richiedente di effettuare il numero minimo di soggiorni in Svizzera; si tratta in particolare di problemi legati alla grande distanza che separa la Svizzera dallo Stato di soggiorno del richiedente e ai conseguenti costi (art. 11 cpv. 3 OCit). Questa particolare considerazione può essere applicata soltanto a condizione che il richiedente abbia in passato vissuto in Svizzera per diversi mesi⁹ (almeno due). In questo modo, conformemente all'articolo 11 capoverso 3 OCit, possono essere sufficienti due soggiorni in Svizzera e non devono necessariamente essere effettuati nei sei anni precedenti il deposito della domanda¹⁰.

La considerazione delle circostanze personali prevista dall'articolo 9 OCit si applica soltanto per le difficoltà riscontrate dal richiedente in relazione alle competenze linguistiche secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OCit (v. [punto 522/16](#)). Nell'accertare le competenze linguistiche e le conoscenze delle peculiarità della Svizzera occorre considerare anche l'età del richiedente.

⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 23

¹⁰ Idem, pag. 22



52 Condizioni materiali

521 Condizioni materiali specifiche: unione coniugale effettiva

521/1 Esistenza dell'unione coniugale

Art. 10 OCit Unione coniugale

- ¹ L'unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l'intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile sia intatta.
- ² L'esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi che giustifichino il mantenimento di due domicili separati e l'unione coniugale continua a sussistere.
- ³ L'unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione.

Principio

Un'unione coniugale ai sensi della LCit è data soltanto se l'unione è effettiva e stabile. La volontà dei coniugi di vivere l'unione coniugale deve essere intatta¹¹. In linea di principio i coniugi devono vivere insieme allo stesso indirizzo e non devono avere intenzione di separarsi o divorziare. L'unione coniugale deve inserirsi, per quanto possibile, in una prospettiva futura.

Sebbene la percezione sociale dell'unione coniugale sia cambiata con l'evoluzione dei costumi, nel diritto della nazionalità si applica la concezione tradizionale dell'unione coniugale. La coppia sposata è libera di scegliere come vivere, ma non può avvalersi di un diritto alla naturalizzazione se il modo in cui vive effettivamente non corrisponde alle esigenze imposte dal legislatore nella LCit¹².

Occorre verificare che una vita di coppia effettiva, che garantisca la stabilità dell'unione coniugale, sussista sia al momento del deposito della domanda che al momento della decisione di naturalizzazione (art. 10 cpv. 3 OCit). A tal fine, il richiedente e il coniuge firmano una dichiarazione relativa alla comunione coniugale, in cui certificano l'esistenza e il carattere effettivo della loro unione coniugale, a rischio di veder annullare la naturalizzazione in base all'articolo 36 LCit. La procedura di verifica è illustrata in dettaglio al [punto 535, capitolo 5 del presente Manuale](#).

¹¹ [DTF 135 II 161, consid. 2](#)

¹² [Decisioni del Tribunale amministrativo federale C-955/2008 del 15 luglio 2011, consid. 10.4, C-7291/2014 del 22 aprile 2016, consid. 9.3](#)



Particolarità

Al momento della verifica dell'esistenza dell'unione coniugale, occorre prendere in considerazione le seguenti situazioni particolari, che possono avere ripercussioni sull'entrata nel merito della domanda:

- **matrimonio precedente con un cittadino svizzero.** Non è possibile prendere in considerazione un precedente matrimonio con un cittadino svizzero¹³;
- **decesso del coniuge svizzero durante la procedura di naturalizzazione.** In questo caso la naturalizzazione agevolata rimane essenzialmente possibile se il richiedente adempie le relative condizioni, salvo in caso di dubbi seri in merito all'esistenza di un'unione coniugale effettiva e stabile prima del decesso¹⁴. Per essere ammessa, la naturalizzazione agevolata presuppone che il richiedente adempia le condizioni di naturalizzazione al momento del decesso del coniuge¹⁵. Per contro, non è possibile procedere alla naturalizzazione agevolata se il richiedente si è, nel frattempo, risposato con un cittadino straniero¹⁶;
- **deposito della domanda dopo il decesso del coniuge.** La naturalizzazione non è più possibile se il coniuge svizzero è deceduto prima del deposito della domanda¹⁷;
- **domicili separati dei coniugi per motivi professionali o di salute**¹⁸. La naturalizzazione agevolata presuppone che i coniugi vivano in comunione coniugale effettiva e stabile al medesimo indirizzo. Ciononostante, l'esistenza di domicili separati non comporta il rigetto della domanda, se ciò è giustificato da motivi professionali o di salute. In questo caso occorre analizzare in modo oggettivo la volontà dei coniugi di mantenere l'unione coniugale in futuro. Se uno dei coniugi vive all'estero per motivi professionali, l'autorità controlla se i coniugi si vedono regolarmente. La prova può essere apportata mediante documenti giustificativi.

521/2 Dubbi in merito all'esistenza dell'unione coniugale

Principio

In caso di dubbi seri in merito all'esistenza di un'unione coniugale effettiva e stabile, l'autorità competente può basarsi su un insieme di indizi per fondare la propria decisione di rigetto della naturalizzazione agevolata, dal momento che l'unione coniugale riguarda elementi psichici e la sfera intima.

¹³ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2597

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Ibidem

¹⁶ Ibidem

¹⁷ Ibidem

¹⁸ [DTF 121 II 49, consid. 2](#)



L'autorità competente dispone di una certa libertà di apprezzamento, ma deve astenersi da ogni abuso nell'esercitarla. Non deve né fondarsi su criteri inappropriati, né prendere una decisione arbitraria o contraria al principio della proporzionalità¹⁹. Infine, deve tenere conto soltanto delle circostanze pertinenti.

A titolo illustrativo, per giustificare i suoi dubbi la SEM può tenere conto in particolare degli indizi seguenti:

- i coniugi si trovano in una situazione di separazione di fatto, per cui uno dei due ha lasciato il domicilio o i due hanno deciso di vivere separatamente prima del deposito della domanda o durante la procedura di naturalizzazione;
- sono state avviate ovvero pronunciate misure di protezione dell'unione coniugale;
- esiste una procedura di divorzio avviata dai coniugi o da uno di loro al momento del deposito della domanda o della decisione di naturalizzazione;
- un giudice ha pronunciato la separazione poco prima del deposito della domanda o durante la procedura;
- in caso di violenza domestica;
- il richiedente o il coniuge svizzero offre pratiche sessuali dietro remunerazione dopo il matrimonio²⁰;
- uno dei coniugi ha intrattenuto o intrattiene rapporti extraconiugali;
- il richiedente o il coniuge svizzero frequenta gli ambienti della prostituzione;
- il richiedente o il coniuge svizzero frequenta gli ambienti della droga;
- il fatto che un cittadino svizzero e un cittadino straniero si sposino in particolare per permettere al coniuge straniero di ottenere un permesso di soggiorno, anche se questo non pregiudica di per sé la volontà degli sposi di fondare un'unione coniugale effettiva e può costituire un indizio di matrimonio fittizio soltanto se vi sono altri elementi sospetti, come una grande differenza d'età tra i coniugi²¹;
- vi sono motivi fondati per presumere che uno dei coniugi abbia contratto un matrimonio fittizio o un secondo matrimonio, in particolare un matrimonio religioso o consuetudinario, mentre il precedente non è stato sciolto e quindi sussiste una situazione di bigamia;

¹⁹ DTF 130 III 176, consid. 1.2. V. anche decisione del Tribunale federale 5A.11/2006 del 27 giugno 2006, consid. 2.1

²⁰ Decisioni del Tribunale amministrativo federale C-934/2010 del 13 dicembre 2010, consid. 3.3, e C-5145/2007 del 15 aprile 2009, consid. 4.2

²¹ Decisione del Tribunale federale 1C 180/2014 del 2 settembre 2014, consid. 2.1.2



- una procedura di riconoscimento o disconoscimento di paternità è stata effettuata.

Nel caso in cui i dubbi relativi all'esistenza di un'unione coniugale persistano, l'autorità competente può ordinare indagini supplementari per accertare l'esistenza di una relazione coniugale effettiva, stabile e intatta, orientata al futuro.

522 Condizioni materiali comuni ai casi di naturalizzazione agevolata (art. 20 LCit)

Art. 20 LCit Condizioni materiali

- ¹ Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12 capoversi 1 e 2.
- ² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
- ³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

522/1 Criteri d'integrazione (art. 20 cpv. 1 e art. 12 LCit)

L'esame dell'esistenza di vincoli stretti si interseca con quello dei criteri d'integrazione dell'articolo 20 capoverso 1 LCit. Questi ultimi costituiscono le condizioni materiali comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata.

I criteri d'integrazione fissati dall'articolo 20 capoverso 1 LCit devono essere interpretati per analogia e in relazione a quelli retti dall'articolo 12 capoverso 1 LCit, dato che il richiedente deposita una domanda dall'estero. Infatti sarebbe sproporzionato applicare i criteri d'integrazione richiesti in caso di soggiorno in Svizzera senza adattarli alla situazione del richiedente che soggiorna all'estero. Per questo motivo il concetto d'integrazione menzionato in questo capitolo va compreso per analogia rispetto a quello che si applica a un richiedente che soggiorna in Svizzera.

522/11 Rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit)

La verifica del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici svizzeri è limitata dal fatto che il richiedente soggiorna in modo stabile e duraturo all'estero. Ogni Stato è sovrano e determina i comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici. Si rimanda qui al [punto 422/11 e ai relativi sottopunti, capitolo 4 del presente Manuale](#), il cui contenuto si



applica per analogia alla domanda di naturalizzazione agevolata formulata sotto il profilo dell'articolo 21 capoverso 2 LCit.

522/111 Inosservanza grave o ripetuta di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità e mancato adempimento temerario di importanti doveri di diritto pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OCit)

Le prescrizioni di legge, le decisioni delle autorità o l'adempimento di importanti doveri di diritto pubblico o privato non sono rispettati, ad esempio, se il richiedente accumula arretrati d'imposta, non paga l'affitto o contrae debiti in generale.

Se la rappresentanza svizzera all'estero dispone di indizi concreti secondo cui il richiedente viola in modo grave prescrizioni legali o decisioni delle autorità, in particolare in tema di reputazione finanziaria, trasmette tali informazioni alla SEM, cui spetta il compito di decidere. Il fatto di non adempiere un obbligo una volta o di commettere un reato minore non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione²². Invece, i reati di scarsa gravità, ma ripetuti, devono essere considerati, nella loro globalità, come una violazione grave della sicurezza e dell'ordine pubblici²³.

Su mandato della SEM, la rappresentanza svizzera all'estero chiede al richiedente di fornire tutti i documenti necessari per verificare se rispetta le prescrizioni di legge e le decisioni delle autorità dello Stato di soggiorno.

522/112 Approvazione o incitamento pubblico a un crimine o un delitto contro la pace pubblica, a un genocidio, a un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (art. 4 cpv. 1 lett. c OCit)

Se la rappresentanza svizzera all'estero dispone di indizi concreti che lasciano presumere che il richiedente commetta crimini o delitti di questo genere o che inciti a commetterli, trasmette queste informazioni alla SEM, cui spetta il compito di decidere.

522/113 Iscrizioni nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (art. 4 cpv. 2 e cpv. 3 OCit)

Principio

Il richiedente non può essere naturalizzato se esiste un'iscrizione a suo carico in un casellario giudiziale svizzero o in un sistema simile nel suo Stato di soggiorno o negli altri Stati in cui ha

²² Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 11

²³ Ibidem



soggiornato. La SEM effettua una verifica nel casellario giudiziale informatizzato svizzero VO-STRÀ (v. [punto 422/113, capitolo 4 del presente Manuale](#)).

Il richiedente la naturalizzazione agevolata di età pari o superiore a dieci anni che soggiorna all'estero deve allegare al modulo di domanda un estratto aggiornato del casellario giudiziale del suo Stato di soggiorno. L'estratto deve risalire a non più di tre mesi prima del deposito della domanda di naturalizzazione e deve essere fornito alla competente rappresentanza svizzera all'estero. L'estratto fornito è considerato valido per un periodo di 18 mesi dalla data di rilascio.

Giustizia minorile

Il richiedente minorenni fornisce alla rappresentanza svizzera un'attestazione della giustizia minorile del suo Stato di soggiorno. Nel caso in cui nello Stato di soggiorno in cui viene depositata la domanda di naturalizzazione non sia disponibile un casellario giudiziale per i minori, il richiedente minorenni, ovvero la rappresentanza svizzera all'estero, indica le ragioni per le quali il documento non può essere fornito.

Soggiorni in uno Stato diverso da quello di soggiorno attuale

Nel caso in cui il richiedente abbia soggiornato in uno Stato diverso da quello in cui soggiorna attualmente nei sei anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione, deve fornire anche un estratto del casellario giudiziale di tale Stato.

Qualora il richiedente sia stato condannato in questo Stato, al più tardi al momento del colloquio deve presentare una sentenza corredata da una traduzione ufficiale in una lingua nazionale svizzera, indirizzandola alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

Reati non perseguibili in Svizzera

Se il richiedente è stato condannato per un reato commesso in uno Stato straniero in cui ha soggiornato o soggiorna attualmente, che non è punito secondo il diritto penale svizzero, la SEM esamina la situazione caso per caso.

522/114 Procedimento penale pendente che esclude la naturalizzazione (art. 4 cpv. 5 OCit)

Per procedimento penale pendente si intende l'insieme della procedura d'inchiesta che si svolge secondo le disposizioni di procedura penale di uno Stato.

La procedura di naturalizzazione viene sospesa se la rappresentanza svizzera all'estero o la SEM sono in possesso di informazioni relative a un eventuale procedimento penale pendente che concerne il richiedente.



522/12 **Rispetto dei valori della Costituzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LCit e art. 5 OCit)**

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

- ¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:
- b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;

Art. 5 OCit Rispetto dei valori della Costituzione federale

- ¹ Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:
- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
 - b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
 - c. l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell'obbligo.

Principio

La Costituzione federale svizzera è l'insieme dei testi giuridici che reggono i rapporti tra le varie istituzioni che compongono lo Stato federale, che garantiscono i diritti e le libertà dei cittadini e che descrivono gli obblighi che questi sono tenuti ad adempiere. La Costituzione federale è considerata la norma giuridica più elevata e più importante della Svizzera.

Il rispetto dei valori della Costituzione comprende in particolare:

- il rispetto dei valori universali della protezione internazionale dei diritti umani²⁴;
- il rispetto dei principi fondamentali, dei diritti fondamentali e degli obblighi iscritti nella Costituzione svizzera (art. 5 OCit).

La rappresentanza svizzera all'estero valuta se il richiedente che soggiorna all'estero rispetta i valori della Costituzione svizzera applicando l'articolo 5 OCit per analogia.

²⁴ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575



522/121 Stato di diritto e ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia (art. 5 lett. a OCit)

I principi fondamentali della Costituzione federale comprendono i principi seguenti²⁵:

- **ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia** (art. 5 lett. a OCit). La democrazia è un regime politico in cui il Popolo ha il potere e ciascuna voce ha il medesimo peso.
 - *Democrazia diretta*. La Svizzera è caratterizzata da un regime di democrazia diretta, in cui tutte le persone maggiorenni di cittadinanza svizzera, ammesso che non siano interdette per infermità o debolezza mentali, godono di diritti politici a livello federale (art. 136 Cost.). Esse possono esercitare tali diritti politici segnatamente attraverso le iniziative popolari, i referendum e le elezioni.
 - *Democrazia liberale*. Il regime democratico della Svizzera è liberale. La libertà è affermata come principio e ognuno si assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della società (art. 6 Cost.).
- **Stato di diritto** (art. 5 lett. a OCit). Lo Stato di diritto comprende gli aspetti seguenti:
 - *Principio della legalità*. L'insieme dei soggetti giuridici, che include le persone giuridiche e le persone fisiche, deve rispettare la gerarchia delle norme giuridiche, i diritti fondamentali garantiti ai cittadini e la separazione dei poteri. Inoltre, il diritto costituisce il fondamento e il limite dell'attività dello Stato, che deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 Cost.).
 - *Principio dell'uguaglianza dei soggetti di diritto*. Tutti i soggetti giuridici, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono poter contestare l'applicazione di una norma giuridica se questa viola una norma giuridica superiore.
 - *Stato federale*. La struttura federale della Svizzera è costruita su tre livelli politici: la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. I Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione (art. 3 Cost.), beneficiano di una certa autonomia (art. 47 Cost.) e sono uguali tra loro. Anche i Comuni dispongono di una certa autonomia nei limiti del diritto cantonale (art. 50 Cost.).
 - *Stato sociale*. Lo Stato sociale mira a garantire a ciascuno un livello di vita minimo, fornendo prestazioni finanziarie e sociali per ridurre in particolare le conseguenze della malattia, degli infortuni, del lavoro, della disoccupazione e della vecchiaia (art. 41 Cost.).

²⁵ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 14



Il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione è considerato, secondo l'idea sociale ed etica predominante, una condizione indispensabile per una coabitazione armoniosa dei cittadini²⁶.

I principi fondamentali non sono rispettati se il richiedente li mette in questione in particolare mediante:

- atti di propaganda pubblica o atti di estremismo politico o religioso, che minacciano gli interessi della democrazia e dello Stato di diritto, poiché promuovono organizzazioni vietate come «Al-Qaïda» o lo «Stato Islamico»²⁷;
- l'organizzazione di un matrimonio forzato o di un'escissione, nonostante l'assenza di prove del carattere penale che potrebbe avere, poiché costituisce una violazione dello Stato di diritto²⁸;
- messaggi pubblicati sui media sociali che denigrano pubblicamente e in modo indifferenziato minoranze, appartenenti a una religione o persone con un certo orientamento sessuale, poiché costituiscono una violazione dello Stato di diritto²⁹.

522/122 Diritti fondamentali (art. 5 lett. b OCit)

I diritti e le libertà fondamentali sono costituiti dall'insieme dei diritti soggettivi primordiali dell'individuo, che sono garantiti dalla Costituzione, in uno Stato di diritto e in una democrazia. La nozione di diritti fondamentali include i diritti umani in senso lato.

I diritti e le libertà fondamentali indicati negli articoli 7–34 Cost. sono garantiti dalla Costituzione federale. I diritti fondamentali devono essere realizzati nell'ordinamento giuridico.

Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli (art. 35 cpv. 2 Cost.). Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost.).

Il richiedente deve soprattutto rispettare i diritti e le libertà fondamentali seguenti (art. 5 lett. b OCit):

- **uguaglianza tra uomo e donna** (art. 8 cpv. 3 Cost.): è garantita l'uguaglianza di diritto e di fatto in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro;

²⁶ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 15

²⁷ Idem, pag. 14

²⁸ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2575

²⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 15



- **diritto alla vita e alla libertà personale** (art. 10 Cost.): ogni essere umano ha diritto alla vita e alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, ogni trattamento inumano o denigrante è vietato;
- **libertà di credo e di coscienza** (art. 15 Cost.): ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di formarsi le proprie convinzioni filosofiche, ma nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa, a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso;
- **libertà d'opinione e d'informazione** (art. 16 Cost.): ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele e di diffonderle per formarsi la propria opinione ed esprimerla liberamente.

I diritti e le libertà fondamentali sono violati in particolare se il richiedente:

- mette in questione la libertà individuale o l'uguaglianza tra uomo e donna con i suoi messaggi, il suo comportamento o le sue azioni³⁰;
- non si dimostra tollerante verso altre comunità o religioni³¹.

522/123 Obblighi costituzionali (art. 5 lett. c OCit)

Il richiedente che soggiorna all'estero è tenuto a rispettare gli obblighi costituzionali stabiliti dalla Costituzione federale nella misura in cui risultano a lui applicabili.

Il richiedente la naturalizzazione agevolata deve in particolare rispettare gli obblighi relativi agli ambiti seguenti (art. 5 lett. c OCit):

- **servizio militare o civile** (art. 59 Cost.): gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare o al servizio civile o devono pagare una tassa. Ciononostante, in tempi di pace, gli Svizzeri all'estero sono dispensati dal reclutamento e dal servizio militare; possono tuttavia arruolarsi come volontari³². Eccezioni possono essere previste per gli Svizzeri all'estero che sono domiciliati negli Stati confinanti con la Svizzera;
- **obbligo scolastico** (art. 62 Cost.): l'istruzione scolastica di base accessibile a tutti i giovani è obbligatoria. Gli obblighi scolastici prevalgono sui divieti religiosi³³. Il richiedente deve fare il possibile per acquisire tale istruzione di base o per permettere ai suoi figli di acquisirla nello Stato in cui soggiorna al momento del deposito della domanda di naturalizzazione;

³⁰ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 15

³¹ Ibidem

³² Art. 4 LAAM

³³ Ibidem



- **imposizione fiscale** (art. 127 Cost.): il richiedente che soggiorna in uno Stato estero deve conformarsi alle disposizioni della convenzione di doppia imposizione in vigore tra il suo Stato di soggiorno e la Svizzera.

522/13 Facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit)

Si rimanda alle precedenti spiegazioni relative alle competenze linguistiche connesse con il criterio dei vincoli stretti con la Svizzera (v. [punto 512/12](#)).

522/14 Partecipazione alla vita economica e acquisizione di una formazione (art. 12 cpv. 1 lett. d LCit)

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

d. dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione.

Art. 7 OCit Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

¹ Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua.

³ Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell'aiuto sociale non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell'aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione

Il richiedente può partecipare alla vita economica dello Stato in cui soggiorna o acquisirvi una formazione. Nel caso in cui non svolga alcuna attività economica né segua una formazione, la rappresentanza svizzera all'estero raccoglie le relative informazioni e le inserisce nel rapporto.

Tuttavia, il fatto di non lavorare o non seguire una formazione non costituisce un ostacolo alla naturalizzazione agevolata in caso di soggiorno all'estero.



Percepiemento dell'aiuto sociale

La naturalizzazione può essere rifiutata se il richiedente ha percepito l'aiuto sociale nello Stato in cui soggiorna durante i tre anni precedenti il deposito della domanda di naturalizzazione o durante la procedura di naturalizzazione, se tale aiuto non è stato interamente rimborsato.

Se il coniuge svizzero del richiedente percepisce l'aiuto sociale per gli Svizzeri all'estero, la rappresentanza svizzera all'estero ne informa la SEM. Questo fatto può costituire un ostacolo alla naturalizzazione.

522/15 Incoraggiamento e sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale (art. 12 cpv. 1 lett. e LCit e art. 8 OCit)

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- e. dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Art. 8 OCit Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

- a. nell'acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
- b. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di una formazione;
- c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
- d. in altre attività propizie all'integrazione in Svizzera.

Principio

L'incoraggiamento dell'integrazione dei membri della famiglia deve essere analizzato per analogia a quanto richiesto per il richiedente che soggiorna in Svizzera e costituisce una condizione per la naturalizzazione. Il richiedente deve incoraggiare i membri della sua famiglia a familiarizzarsi il più possibile con il modo di vivere in Svizzera e con la Svizzera. Lo scopo è che tutti i membri della famiglia abbiano lo stesso livello di familiarizzazione con la Svizzera del richiedente nel loro luogo di residenza.



Ambiti d'incoraggiamento

Il richiedente deve incoraggiare e aiutare i membri della sua famiglia ad apprendere una lingua nazionale svizzera e sostenerli, se possibile, nel partecipare alla vita economica o nell'acquisire una formazione nel loro Stato di soggiorno.

Il richiedente deve in particolare incoraggiarli a partecipare a:

- eventi culturali e sociali a cui prendono parte cittadini svizzeri; e
- ogni altra attività suscettibile di contribuire alla loro eventuale integrazione in Svizzera. Le attività possono essere effettuate in seno ad associazioni o organizzazioni sportive, culturali, sociali o politiche in cui i cittadini svizzeri si incontrano.

Modalità d'incoraggiamento

L'incoraggiamento può essere costituito da contributi finanziari o accompagnamento personale e sostegno morale da parte del richiedente, il quale introduce i membri della sua famiglia in una cerchia sociale composta prevalentemente da Svizzeri, affinché possano intrattenere contatti regolari con questi ultimi³⁴.

L'integrazione deve essere incoraggiata soltanto se è veramente necessario. Il richiedente non ha bisogno di aiutare e sostenere i membri della sua famiglia se questi padroneggiano già una lingua nazionale in modo soddisfacente o se partecipano già effettivamente alla vita economica, sociale e culturale svizzera³⁵.

L'integrazione dei membri della famiglia del richiedente non può essere forzata. Occorre precisare che:

- il richiedente non può vedersi rimproverare una mancanza di sostegno se un membro della sua famiglia è refrattario all'integrazione in Svizzera, mentre il richiedente fa gli sforzi necessari per incoraggiarlo³⁶;
- il criterio dell'incoraggiamento dell'integrazione di un membro della famiglia è adempiuto anche se la coppia opta per una ripartizione tradizionale dei compiti in seno all'economia domestica, secondo cui uno dei coniugi si occupa dei figli e della casa³⁷.

³⁴ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 20

³⁵ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 20

³⁶ Ibidem

³⁷ Ibidem



522/16 **Considerazione di importanti circostanze personali (art. 12 cpv. 2 LCit e art. 9 OCit)**

Art. 12 LCit Criteri d'integrazione

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 9 OCit Considerazione delle circostanze personali

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Fondamento

In virtù dei principi di proporzionalità e non discriminazione³⁸, l'autorità competente in materia di naturalizzazione deve tener debitamente conto della particolare situazione del richiedente se questa non è imputabile a una sua colpa. Di conseguenza, l'autorità non deve scartare automaticamente la possibilità di una naturalizzazione.

Il richiedente deve trovarsi in una situazione in cui ha difficoltà che sono indipendenti dalla sua volontà e che lo ostacolo nella vita quotidiana in modo che gli è impossibile adempiere le condizioni della naturalizzazione in un prossimo futuro³⁹.

³⁸ DTF 135 I 49, consid. 6.1

³⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 20



Campo d'applicazione

L'autorità competente deve tenere conto della situazione particolare del richiedente in modo oggettivo e adeguato quando verifica se il richiedente adempie le condizioni relative alle competenze linguistiche sotto il profilo dei vincoli stretti con la Svizzera (art. 12 cpv. 1 lett. c LCit e art. 11 cpv. 1 lett. b OCit).

Motivi che giustificano una considerazione particolare

Quando l'autorità competente analizza le condizioni relative alle competenze linguistiche deve tenere conto delle difficoltà che il richiedente deve affrontare nell'integrarsi:

- a causa di una **disabilità fisica, mentale o psichica** (art. 9 lett. a OCit)⁴⁰;
- a causa di una **malattia grave o cronica** (art. 9 lett. b OCit)⁴¹;

La malattia deve essere di una certa gravità. Può anche manifestarsi per un periodo prolungato ed essere incurabile.

Le malattie che implicano una condizione di disabilità devono essere prese in considerazione per giustificare le difficoltà che il richiedente affronta nell'apprendere una lingua o nel partecipare alla vita economica o nell'acquisire una formazione. È il caso, ad esempio, delle malattie che colpiscono l'udito o la vista, delle malattie mentali ecc.⁴².

- a causa di **altre gravi circostanze personali** (art. 9 lett. c OCit)⁴³.

Le gravi circostanze personali che giustificano una valutazione particolare delle condizioni di naturalizzazione possono derivare da:

- una situazione di analfabetismo funzionale o analfabetismo;

In caso di analfabetismo funzionale e/o analfabetismo e se il richiedente non è in grado di raggiungere il livello linguistico richiesto dalla OCit, deve fornire ogni prova necessaria per giustificare questa situazione.

- uno stato di grande povertà malgrado un impiego;

Il richiedente esercita un'attività lucrativa di lunga durata, in generale con un tasso d'occupazione del 100 per cento, ma non arriva a guadagnare un reddito superiore al minimo di sopravvivenza.

⁴⁰ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 20

⁴¹ Ibidem

⁴² Idem, pag. 21

⁴³ Ibidem



- oneri di assistenza a familiari;

Il richiedente assiste un membro della sua famiglia che è dipendente a causa di una disabilità, di una malattia o della sua età. Questa situazione giustifica il fatto che il richiedente non adempie il criterio dell'indipendenza finanziaria se si occupa esclusivamente dell'economia domestica, dell'educazione e della custodia dei bambini.

- una dipendenza dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera.

In Svizzera il richiedente beneficia dell'aiuto sociale a causa di una formazione professionale iniziale o fornita da una scuola universitaria frequentata per ottenere un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale. In questo caso la dipendenza dall'aiuto sociale non costituisce un ostacolo all'integrazione. Questa disposizione si applica per analogia a una prima formazione formale effettuata all'estero per la quale sono stati contratti debiti.

Al contrario, se la dipendenza dall'aiuto sociale è dovuta al comportamento del richiedente che si rifiuta di cercare o accettare un impiego durante la sua formazione formale, la precedente giustificazione non trova applicazione.

L'autorità competente deve valutare, nel rispetto del principio della proporzionalità, il tasso d'occupazione del richiedente in caso di impiego nel corso di una prima formazione. Questo tasso può dipendere dal settore e dall'indirizzo degli studi scelto dal richiedente. Se il richiedente ha dunque un tasso d'occupazione ridotto, non gli si può rimproverare di ricorrere all'aiuto sociale se la sua prima formazione formale richiede molto impegno e investimenti da parte sua.

Va considerata come prima formazione ogni formazione che garantisce un diploma che permette essenzialmente di accedere al mondo del lavoro. Le attività di apprendimento al di fuori del sistema di formazione formale, come corsi, conferenze, seminari o l'insegnamento privato non rientrano nel concetto di formazione formale.

I motivi presentati qui sopra non devono quindi costituire automaticamente un ostacolo alla naturalizzazione, a condizione che il richiedente fornisca le attestazioni e i certificati necessari.



522/2 Rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 20 cpv. 2 LCit e art. 3 OCit)

Art. 20 cpv. 2 LCit Condizioni materiali

² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 3 OCit Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera

Il richiedente compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:

- a. terrorismo;
- b. estremismo violento;
- c. criminalità organizzata; oppure
- d. spionaggio.

522/21 Attività che compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera

Sicurezza interna è un termine giuridico vago, che comprende tutti gli elementi che permettono il buon funzionamento del sistema politico svizzero nella sua struttura federalistica e nel rispetto dell'autonomia locale, nonché la coesione sociale della Svizzera con le garanzie democratiche e costituzionali che fondano la Confederazione. La sicurezza esterna si riferisce ai legami e alle relazioni internazionali che la Svizzera intrattiene con gli altri Stati.

Se elementi concreti possono far credere che il richiedente la naturalizzazione partecipi o sostenga, direttamente o indirettamente, attività legate al terrorismo, all'estremismo violento, alla criminalità organizzata o allo spionaggio, la sovranità statale in ambito militare e politico è messa in pericolo⁴⁴ (art. 3 lett. a–d OCit). Anche le attività che costituiscono o sono associate a strutture mafiose o al riciclaggio di denaro rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e giustificano il rifiuto di concedere la naturalizzazione.

⁴⁴ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 9



522/211 Terrorismo (art. 3 lett. a OCit)

Il termine «terrorismo» viene definito in modi diversi, pertanto, a livello internazionale, non viene riconosciuta alcuna definizione generale.

In Svizzera il terrorismo consiste nel commettere reati gravi o minacce contro civili o beni civili per intimidire una popolazione, facendo regnare la paura e il terrore, costringendo uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, o modificando lo Stato e la società⁴⁵. Le attività terroristiche possono essere compiute da una o più persone che agiscono all'interno o all'esterno della Svizzera.

522/212 Estremismo violento (art. 3 lett. b OCit)

Si tratta di comportamenti e attività che presuppongono forme di radicalizzazione politica e ideologica, che canonizzano la violenza come *modus operandi*. L'appartenenza a movimenti ideologici estremi o a partiti politici estremi costituisce un indizio di estremismo violento. I rappresentanti di questi movimenti rigettano la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto.

Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sono gruppi le cui attività sono incentrate sull'estremismo violento etnico-nazionalista⁴⁶.

Il fatto di difendere le proprie opinioni vicine a gruppi politici estremi è permesso nella misura in cui esse sono espresse e messe in atto con mezzi legali e pacifici⁴⁷.

522/213 Criminalità organizzata (art. 3 lett. c OCit)

Un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) è costituita da un gruppo strutturato di almeno tre persone e svolge attività che rappresentano reati complessi, passibili di una pena detentiva di oltre tre anni, e sono caratterizzate da una struttura flessibile, segreta e professionale concepita per durare nel tempo⁴⁸. La nozione di organizzazione criminale s'interseca in particolare con la nozione di organizzazione terroristica⁴⁹. Anche le attività che costituiscono o sono associate a strutture mafiose o al riciclaggio di denaro rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera e giustificano il rifiuto di concedere la naturalizzazione.

⁴⁵ Art. 260^{quinqies} CP

⁴⁶ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 9, e rapporto sulla situazione 2014, pag. 39

⁴⁷ Decisione del Tribunale amministrativo federale C-2946/2008 del 21 giugno 2011, consid. 6.4.4

⁴⁸ DTF 132 IV 132, consid. 4.1.1

⁴⁹ Decisione del Tribunale federale 6B_1132/2016 del 7 marzo 2017, consid. 1.1 e 1.3.1



È possibile punire la partecipazione intenzionale o il sostegno intenzionale a un'organizzazione criminale, a prescindere dal fatto che siano stati commessi reati concreti⁵⁰.

Vanno distinti due tipi di gruppi.

- **Gruppi vietati.** La Svizzera non dispone di un elenco vero e proprio di gruppi vietati, fatta eccezione per i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e le organizzazioni associate⁵¹. La giurisprudenza ha poi definito organizzazioni criminali le organizzazioni illegali assimilate alla mafia. Questo elenco non è esaustivo.
- **Gruppi permessi.** I partiti estremistici, i gruppi politici d'opposizione e altre organizzazioni non rientrano nel concetto di organizzazione criminale nella misura in cui ricorrono a mezzi idonei e non criminali (art. 260^{ter} CP)⁵².

522/214 Spionaggio (art. 3 lett. d OCit)

Si tratta di attività che permettono di acquisire illecitamente e a fini politici, militari o economici informazioni protette (art. 272 segg. CP).

Si può trattare di atti di spionaggio tradizionale o di cyberspionaggio a carico della Svizzera o di uno Stato estero⁵³, praticati, organizzati o favoriti per conto di un servizio di spionaggio o per i quali una persona è ingaggiata da un tale servizio⁵⁴.

522/22 Osservazioni generali

La condizione del rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera deve essere analizzata in relazione alla condizione del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 12 cpv. 1 lett. a LCit).

La SEM è competente per esaminare il rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera⁵⁵. La SEM deve verificare, con l'aiuto del SIC⁵⁶, l'eventuale ruolo concreto e individuale ricoperto dal richiedente in queste attività proibite e deve tenere conto delle abitudini, del comportamento e dei rapporti del richiedente tanto in Svizzera quanto all'estero. La collaborazione tra la SEM e il SIC si svolge nella maniera seguente.

⁵⁰ Decisione del Tribunale federale 6S.229/2005 del 20 luglio 2005, consid. 1.2.3

⁵¹ Art. 1 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (RS 122)

⁵² Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 10

⁵³ Rapporto del CF del 24 agosto 2016 sulla politica di sicurezza della Svizzera, pag. 7102. V. gli art. 272–274 CP e 301 CP

⁵⁴ Dupuis et al., art. 272 n. 4

⁵⁵ Messaggio del 4 marzo 2011, pag. 2592

⁵⁶ Art. 1 cpv. 1 lett. a OSINF



- La SEM raccoglie le informazioni pertinenti dal SIC⁵⁷ e, se del caso, da altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.) che le comunicano il loro parere.
- Una volta trasmesse le informazioni, la SEM deve procedere alla propria valutazione delle constatazioni del SIC per confrontarle con le condizioni della naturalizzazione agevolata⁵⁸. La SEM non è vincolata dal parere del SIC e degli altri servizi consultati⁵⁹.

L'autorità competente dispone di un margine di apprezzamento per giudicare la minaccia potenziale alla sicurezza interna o esterna della Svizzera costituita dal richiedente. Non è necessario fornire la prova assoluta del pregiudizio, è sufficiente che al termine della procedura di verifica l'autorità competente abbia un sospetto concreto e reale⁶⁰. Non occorre che il richiedente sia oggetto di una condanna di diritto penale per rifiutargli la naturalizzazione⁶¹.

Anche se il comportamento incriminato si basa su fatti che risalgono a diversi anni prima, non si può concludere che il richiedente non rappresenti più un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Il richiedente deve provare che non costituisce più un pericolo, che riconosce le istituzioni democratiche svizzere⁶², che accetta il monopolio dello Stato per quanto riguarda il ricorso alla forza⁶³ e che è aperto al dialogo⁶⁴.

53 Procedura di naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno all'estero

Art. 25 LCit Competenza e procedura

¹ La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

⁵⁷ Art. 13 OSINF

⁵⁸ Decisione del Tribunale amministrativo federale C-4132/2012 del 30 gennaio 2015, consid. 4.4

⁵⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 9

⁶⁰ Decisione del Tribunale amministrativo federale C-3769/2011 del 6 ottobre 2014, consid. 4.3

⁶¹ Ibidem

⁶² Idem consid. 3.4

⁶³ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 9

⁶⁴ Ibidem



531 Presentazione della domanda

Art. 15 OCit Presentazione e verifica delle domande in caso di soggiorno all'estero

- ¹ Il richiedente residente all'estero presenta la domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione alla rappresentanza svizzera all'estero.
- ² La rappresentanza svizzera verifica che la domanda sia completa. Invita il richiedente a un colloquio personale e svolge le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di naturalizzazione.
- ³ La rappresentanza svizzera inoltra la domanda di naturalizzazione e il rapporto d'indagine alla SEM.
- ⁴ Dopo aver ottenuto la domanda la SEM può, all'occorrenza, incaricare la rappresentanza svizzera di svolgere ulteriori indagini.
- ⁵ La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda.

Principio

Il richiedente la naturalizzazione agevolata, che soggiorna all'estero e il cui coniuge è svizzero, presenta la sua domanda presso la rappresentanza svizzera all'estero più vicina al suo luogo di soggiorno (art. 15 cpv. 1 OCit).

A tal fine, richiede il modulo di domanda per la naturalizzazione agevolata presso la competente rappresentanza svizzera presente sul territorio del suo Stato di soggiorno oppure, se non ce n'è una, presso quella competente per la sua regione geografica. Nel caso in cui esistano diverse rappresentanze svizzere nel suo Stato di soggiorno, il richiedente fa riferimento all'elenco delle rappresentanze del DFAE (<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfaef/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio.html>). La SEM non fornisce detto modulo al richiedente.

Sulla domanda per ottenere il modulo presentata presso la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve indicare il suo cognome e prenome, il suo indirizzo postale completo e illustrare le ragioni per le quali desidera depositare una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 LCit.

Il modulo deve essere compilato in modo esaustivo, conforme alla verità, corretto e leggibile e deve essere rispedito alla rappresentanza competente. La domanda va corredata di tutti gli allegati e i documenti di data recente richiesti, muniti di una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera. Al momento del deposito della domanda, il richiedente deve aver già firmato le dichiarazioni relative all'unione coniugale e al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Inoltre deve aver sottoscritto l'autorizzazione per il reperimento di informazioni da parte della SEM. Il richiedente firma infine il foglio con l'elenco degli allegati da fornire.



La rappresentanza svizzera all'estero riceve la domanda e appone un timbro con la pertinente data. Verifica inoltre se la domanda è completa (art. 15 cpv. 1 OCit).

532 Emolumenti, documenti richiesti ed esame formale del dossier

Emolumenti

La rappresentanza svizzera all'estero esige un versamento anticipato degli emolumenti per le procedure di naturalizzazione agevolata, contro rimborso o dietro fattura (art. 35 cpv. 3 LCit e art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OCit). Tali emolumenti devono coprire al massimo le spese procedurali (art. 35 cpv. 2 LCit).

Le rappresentanze svizzere all'estero percepiscono due tipi di emolumento: da un lato, gli emolumenti secondo la OEm-DFAE (art. 26 OCit) che coprono il lavoro da loro effettuato, e dall'altro lato, gli emolumenti secondo la OCit che coprono le spese per la procedura di naturalizzazione agevolata presso la SEM. Inoltre, conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110), per le proprie attività (esame dei documenti stranieri per il rilevamento dei dati di stato civile in Infostar), le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere. Le spiegazioni seguenti riguardano soltanto gli emolumenti destinati alla SEM.

Gli emolumenti possono essere corrisposti nella valuta locale (art. 27 cpv. 4 OCit). Se la valuta non è convertibile nello Stato in cui il richiedente ha presentato la sua domanda, la rappresentanza svizzera può percepire gli emolumenti in un'altra valuta, previa consultazione con il DFAE. In questo caso il cambio è fissato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Viene fissato un termine adeguato per il versamento anticipato degli emolumenti (art. 27 cpv. 3 OCit). Non è possibile entrare nel merito della domanda di naturalizzazione se il pagamento non è effettuato entro i termini prescritti (art. 27 cpv. 3 OCit). Il pagamento deve essere effettuato in un solo versamento, i pagamenti scaglionati non sono accettati. In caso di mancato pagamento la rappresentanza svizzera all'estero archivia la domanda senza ulteriori comunicazioni alla SEM e al richiedente⁶⁵.

Gli emolumenti indicati all'articolo 25 capoversi 1 e 3 OCit, tra cui quello per la naturalizzazione agevolata (art. 25 cpv. 1 lett. b OCit), possono essere aumentati fino al doppio se il trattamento della domanda richiede lavoro supplementare. La SEM fattura la differenza al richiedente (art. 28 cpv. 2 OCit). Analogamente, gli emolumenti possono anche essere ridotti fino alla metà se il volume di lavoro è inferiore alla media; in questo caso la SEM rimborsa al richiedente la differenza (art. 28 cpv. 1 e 2 OCit).

⁶⁵ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 32



Emolumenti per la concessione della naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 21 capoverso 2 LCit (art. 25 cpv. 1–3 OCit)

| | |
|--|-----------|
| Naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 21 LCit | CHF 500.- |
| Inclusione di figli minorenni nella naturalizzazione di uno dei genitori | CHF 0.- |
| Controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero | CHF 100.- |

Documenti richiesti

La SEM definisce gli atti da allegare al modulo di domanda (art. 15 cpv. 5 OCit). Quando deposita il modulo, il richiedente deve allegare alla domanda di naturalizzazione agevolata tutti i documenti che figurano nell'elenco dei documenti richiesti (supplemento al modulo di domanda). I documenti stranieri devono essere accompagnati da una copia autenticata e tradotta in una lingua nazionale svizzera.

La rappresentanza svizzera all'estero può esigere dei documenti supplementari. Gli eventuali documenti mancanti saranno richiesti successivamente.

Legalizzazione di documenti stranieri originali / postille

I documenti originali da autorità straniera (casellario giudiziale assistenza sociale, tasse, procedimenti penali, ecc.) devono essere tradotti in una lingua nazionale svizzera e, a seconda del paese di origine, devono essere legalizzati o muniti di postille.

- Documenti dei paesi Schengen: nessuna legalizzazione degli originali o dell'postille;
- Documenti provenienti da paesi non Schengen:
 - Se il paese di residenza ha firmato la Convenzione che abolisce l'obbligo di legalizzazione dei documenti pubblici stranieri (RS 0.172.030.030.4), è richiesta un'postille.
 - Se il paese di residenza non ha firmato la suddetta convenzione, l'interessato deve far legalizzare l'originale (ad esempio da un notaio, un ministero).

Per i documenti originali che non sono rilasciati dalle autorità (ad es. certificato del datore di lavoro), non è richiesta né la legalizzazione né l'postille.

Esame formale del dossier

Dopo aver ricevuto la domanda, la rappresentanza svizzera all'estero verifica se sono adempite le condizioni per entrare nel merito, se sono stati versati gli emolumenti, se sono stati allegati i documenti necessari e se i dati dello stato civile in relazione all'UFSC concordano con i dati forniti dal richiedente nel modulo (art. 15 cpv. 2 primo periodo OCit).



I documenti dello stato civile e le attestazioni devono essere depositati in una lingua ufficiale svizzera. Se sono in un'altra lingua, il richiedente deve far effettuare una traduzione conforme certificata in una lingua ufficiale svizzera⁶⁶.

533 **Esame delle condizioni formali**

L'autorità svizzera all'estero e la SEM esaminano se le condizioni formali fissate dall'articolo 21 capoverso 2 LCit sono adempiute.

- **Durata dell'unione coniugale con il coniuge svizzero di almeno sei anni (art. 21 cpv. 2 lett. a LCit).**

È presa in considerazione la durata di un matrimonio validamente contratto in Svizzera o all'estero.

Il periodo in cui la persona che richiede la naturalizzazione ha convissuto con un cittadino svizzero / una cittadina svizzera in un'unione domestica registrata è computato per il calcolo della durata dell'unione coniugale solo se l'unione registrata è convertita in matrimonio (art. 35a cpv. 2 LUD). I / Le partner devono richiedere congiuntamente la conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio prima del deposito della domanda di naturalizzazione. Se l'unione domestica registrata è stata stipulata in Svizzera, la coppia può far eseguire la conversione dalla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) oppure da un ufficio di stato civile di sua scelta. Se l'unione domestica registrata è stata stipulata all'estero e non è ancora stata registrata nel registro dello stato civile svizzero, l'autorità di vigilanza sullo stato civile decide se l'unione domestica registrata stipulata all'estero può essere riconosciuta come equivalente e quindi convertita in matrimonio. Indipendentemente dal luogo in cui è stata stipulata l'unione registrata e dal fatto che sia riconosciuta come equivalente in Svizzera, i partner registrati / le partner registrate hanno la possibilità, in alternativa alla conversione, di sposarsi. Se il matrimonio ha avuto luogo prima del 1° luglio 2022, la durata di una precedente unione registrata verrà addizionata alla durata del matrimonio. In caso di matrimonio dopo il 1° luglio 2022, la durata dell'unione registrata non ci verrà addizionata (art. 35a cpv. 2 LUD e contrario).

Il periodo in cui la persona richiedente vive con un cittadino svizzero / una cittadina svizzera sotto altre forme di vita comune, in particolare in concubinato, matrimonio religioso o consuetudinario, non può essere computato per la durata dell'unione coniugale.

Occorre verificare il momento a partire dal quale il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Bisogna distinguere due situazioni:

⁶⁶ Art. 33a PA



- **se il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha acquisito la cittadinanza svizzera mediante procedura ordinaria di naturalizzazione o per naturalizzazione agevolata come stranieri di terza generazione dopo il matrimonio o dopo aver stipulato un'unione domestica registrata e prima della conversione dell'unione domestica in matrimonio**, il coniuge straniero / la coniuge straniera non può depositare una domanda di naturalizzazione agevolata⁶⁷. La persona richiedente può fare ricorso esclusivamente alla procedura di naturalizzazione ordinaria (si veda il [capitolo 3 del presente manuale](#));
- **se il coniuge svizzero / la coniuge svizzera ha acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio o dopo aver stipulato un'unione domestica registrata e prima della conversione dell'unione domestica in matrimonio mediante procedura di reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero**, il coniuge straniero / la coniuge straniera può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata (art. 21 cpv. 3 LCit).
- **Figli minorenni inclusi nella domanda (art. 30 LCit)**. Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione. Se il figlio ha compiuto i 12 anni, i criteri d'integrazione dell'articolo 12 LCit devono essere esaminati separatamente in funzione della sua età. L'altro genitore deve fornire il suo consenso alla naturalizzazione del figlio.

L'art. 30 LCit permette di comprendere i figli minorenni nella domanda di naturalizzazione dei genitori, ma non obbliga, questi ultimi, a farlo. Pertanto, se i genitori non vogliono includere i propri figli o se i figli stessi non vogliono essere inclusi, a livello di legge federale ciò non rappresenta alcun ostacolo alla naturalizzazione. Per questo motivo, i genitori possono depositare una domanda di naturalizzazione senza includervi i propri figli.

534 Non entrata nel merito in caso di mancato adempimento delle condizioni formali

Se le condizioni formali non sono adempiute, ma il richiedente non ritira la sua domanda, la rappresentanza svizzera all'estero trasmette il dossier alla SEM, affinché questa prenda una decisione formale di non entrata nel merito. Questa decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale e deve essere motivata.

Dato che il colloquio personale e le indagini non sono ancora stati effettuati, la SEM rimborsa al richiedente l'emolumento di 100 CHF per la verifica dei dati dello stato civile, nonché la metà

⁶⁷ [Decisione del Tribunale amministrativo federale C-1426/2012 del 7 febbraio 2013 consid. 4.2.1 seg.](#)



dell'emolumento di 500 CHF per la naturalizzazione agevolata (art. 25 cpv. 1 lett. b e art. 28 OCit). L'importo complessivo del rimborso è quindi pari a 350 CHF.

535 Entrata nel merito e rapporto d'indagine

Principio

Se il coniuge di un cittadino svizzero all'estero presenta una domanda di naturalizzazione agevolata e le condizioni formali sono adempiute, la rappresentanza svizzera all'estero entra nel merito e convoca il richiedente, il coniuge svizzero e i figli inclusi nella domanda, per un colloquio personale obbligatorio. Il richiedente deve essere informato in anticipo dei punti sui quali sarà interrogato, che includono in particolare le sue conoscenze della Svizzera.

In questo modo la rappresentanza svizzera all'estero effettua le indagini necessarie per stabilire se il richiedente adempie le condizioni di naturalizzazione (art. 15 cpv. 2 secondo periodo OCit). Raccoglie informazioni quanto più possibile aggiornate e dettagliate al fine di determinare se il richiedente ha vincoli stretti con la Svizzera e redige un rapporto d'indagine destinato alla SEM.

Rapporto d'indagine della rappresentanza svizzera all'estero

Il colloquio deve essere condotto in una lingua nazionale svizzera. I risultati del colloquio e la lingua in cui è stato tenuto devono essere riportati per scritto nel rapporto d'indagine. Tutti i documenti allegati al rapporto d'indagine devono essere accompagnati da una traduzione conforme certificata in una lingua nazionale svizzera. Anche il richiedente che risiede in una zona frontaliere di uno Stato confinante con la Svizzera deve sostenere tale colloquio.

Il rapporto d'indagine deve contenere le generalità del richiedente, ossia il cognome, il nome, la data di nascita, lo stato civile e la cittadinanza, nonché dati aggiornati riguardanti l'adempimento delle condizioni per la naturalizzazione (art. 19 cpv. 1 e cpv. 2 OCit)⁶⁸. Riporta informazioni concernenti le condizioni materiali di cui all'articolo 21 capoverso 2 LCit e quelle comuni a tutti i tipi di naturalizzazione agevolata (art. 20 cpv. 1 LCit). Esso verte cumulativamente sui seguenti punti:

- **l'esistenza dell'unione coniugale** (art. 10 OCit). Al più tardi al momento del colloquio, il richiedente e il coniuge svizzero firmano una dichiarazione relativa alla comunione coniugale, in cui certificano l'esistenza e il carattere effettivo della loro unione coniugale, a rischio di veder annullare la naturalizzazione in base all'articolo 36 LCit. Fino alla conclusione della procedura al richiedente può essere chiesto un certificato di matrimonio dello Stato in cui soggiorna per controllare che l'unione coniugale sia ancora effettiva.

⁶⁸ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 27



- **l'esistenza di vincoli stretti con la Svizzera**⁶⁹ (art. 19 cpv. 2 e art. 11 OCit). Dopo il colloquio personale a cui sono convocati il richiedente, il coniuge e i figli inclusi nella naturalizzazione, la rappresentanza verifica ogni elemento che fonda i vincoli stretti del richiedente con la Svizzera.
 - **Soggiorni in Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. a OCit). La rappresentanza svizzera all'estero acclude al rapporto d'indagine i giustificativi che il richiedente le ha fornito a conferma dei soggiorni effettuati in Svizzera di durata e frequenza conformi all'articolo 11 capoverso 1 lettera a OCit.

I giustificativi possono essere costituiti segnatamente da biglietti d'aereo, biglietti del treno, ricevute di carte di debito o di credito, fatture relative all'alloggio. Questo elenco non è esaustivo.

- **Competenze linguistiche** (art. 11 cpv. 1 lett. b OCit). Ogni richiedente di età pari o superiore a 12 anni deve sostenere il colloquio personale in una lingua nazionale svizzera secondo l'articolo 4 Cost. (tedesco, francese, italiano o romancio). Il colloquio permette di valutare le competenze linguistiche del richiedente e dei figli inclusi nella naturalizzazione, che devono essere in grado di comunicare oralmente in una lingua nazionale nella vita quotidiana. Le domande poste in una lingua nazionale svizzera devono essere formulate in modo chiaro e adeguato al livello che ci si può aspettare dal richiedente in base alla sua età.

La rappresentanza svizzera indica nel rapporto la lingua nazionale in cui si è svolto il colloquio. Se il richiedente mostra grandi difficoltà a partecipare al colloquio, in particolare a causa del suo livello linguistico, la rappresentanza specifica in dettaglio nel rapporto in cosa consistono le sue lacune linguistiche e le ragioni di tali impedimenti, fornendo esempi di proposte concrete da parte del richiedente. Essa redige anche un verbale del colloquio destinato alla SEM, in cui riporta le sue osservazioni e le domande fatte al richiedente durante il colloquio. Se il richiedente non riesce a seguire il colloquio a causa del suo livello linguistico insufficiente, la rappresentanza interrompe il colloquio e fa firmare al richiedente il rapporto che attesta le sue competenze linguistiche, per poi inviarlo alla SEM.

- **Conoscenza delle peculiarità della Svizzera** (art. 11 cpv. 1 lett. c OCit). Le conoscenze vengono esaminate mediante domande basilari poste in una lingua nazionale svizzera. La rappresentanza svizzera all'estero documenta le conoscenze del richiedente inserendo nel verbale le risposte che ha fornito. Occorre tenere conto dell'età del richiedente quando gli si pongono le domande. Se la lingua madre del richiedente corrisponde a una lingua nazionale svizzera, l'esame delle conoscenze della Svizzera può essere effettuato mediante un questionario scritto.

⁶⁹ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 22 seg.



- **Contatti con cittadini svizzeri** (art. 11 cpv. 1 lett. d OCit). Al più tardi al momento del colloquio personale con la rappresentanza svizzera all'estero, il richiedente deve fornire i giustificativi che provano che intrattiene contatti con cittadini svizzeri. Questa prova può essere apportata in particolare tramite testimonianze, corrispondenza, prove fotografiche, ma anche attestati o ricevute di partecipazione ad attività cui hanno preso parte cittadini svizzeri. Le prove devono essere datate e devono precisare qual era l'evento in questione.
- **Persone di riferimento domiciliate in Svizzera** (art. 11 cpv. 2 OCit). Il richiedente indica nel modulo il nome e l'indirizzo completo delle persone di riferimento domiciliate in Svizzera. La SEM si mette direttamente in contatto con loro. Esse devono in particolare confermare che il richiedente ha effettuato soggiorni regolari sul territorio svizzero e che intrattiene contatti regolari con cittadini svizzeri. Se le informazioni sono lacunose, la SEM può domandare che il richiedente fornisca i recapiti di persone di riferimento supplementari.
- **il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici** (art. 4 LCit). La rappresentanza svizzera all'estero deve verificare se il candidato rispetta l'ordinamento giuridico del suo Stato di soggiorno⁷⁰. A tal fine si assicura che un estratto del casellario giudiziale dello Stato di soggiorno del richiedente, risalente a non più di tre mesi prima, sia allegato alla domanda. Inoltre controlla che il richiedente abbia allegato anche gli estratti degli altri Stati nei quali ha soggiornato prima di depositare la domanda.
- **il rispetto dei valori della Costituzione** (art. 5 OCit). Nel quadro della naturalizzazione i valori sanciti nella Costituzione rappresentano valori universali. La rappresentanza svizzera verifica quindi che il richiedente non si avvalga del fatto che vive all'estero per giustificare una violazione dei valori della Costituzione svizzera. Anche il richiedente che soggiorna in uno Stato in cui questi valori universali non sono garantiti in modo effettivo ha il dovere di rispettarli come se soggiornasse in Svizzera.
- **la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione** (art. 7 OCit). La rappresentanza verifica che il richiedente abbia una situazione materiale sufficientemente stabile nel suo Stato di soggiorno, in modo che sia indipendente dal punto di vista finanziario⁷¹.
- **l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia** (art. 8 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero verifica se la vita familiare del richiedente si svolge nel rispetto dei valori costituzionali⁷². Se il richiedente impedisce ai suoi figli di partecipare alla vita pubblica nello Stato di soggiorno, li obbliga a sposarsi o non tratta il suo coniuge con il rispetto e il sostegno richiesti dall'unione coniugale, le condizioni di naturalizzazione sono considerate inadempite⁷³.

⁷⁰ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28

⁷¹ Ibidem

⁷² Ibidem

⁷³ Ibidem



Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di soddisfare una delle condizioni di naturalizzazione, il rapporto d'indagine deve indicare, se esistono, le circostanze personali gravi che giustificano tale situazione⁷⁴. In particolare deve menzionare se il richiedente soffre di malattie o disabilità (art. 19 cpv. 3 OCit). La rappresentanza svizzera all'estero chiede al richiedente dei giustificativi tradotti ufficialmente in una lingua nazionale svizzera (p. es. referti medici) e li trasmette alla SEM.

Se la domanda di naturalizzazione include figli minorenni, il rapporto d'indagine fornisce informazioni su ciascun richiedente (art. 19 cpv. 4 OCit). Tuttavia, per i figli che hanno compiuto i 12 anni di età, le condizioni di naturalizzazione sono esaminate separatamente e in funzione della loro età⁷⁵.

Obbligo di collaborare

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per la procedura di naturalizzazione (art. 21 OCit). Esse devono fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi essenziali, come un cambiamento di indirizzo o un evento che potrebbe impedire alla procedura di naturalizzazione di avere un esito positivo, e comunicare senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento concernente il richiedente.

Termine ordinario

La rappresentanza svizzera all'estero incaricata di effettuare le indagini consegna il suo rapporto alla SEM entro i 12 mesi successivi al deposito della domanda (art. 34 cpv. 3 LCit e art. 22 OCit).

536 Esame delle condizioni materiali e indagini supplementari

Esame delle condizioni materiali

Una volta finalizzato il rapporto d'indagine, la rappresentanza svizzera all'estero lo trasmette insieme al dossier alla SEM (art. 15 cpv. 3 OCit), affinché questa esamini se sono adempiute le condizioni materiali comuni di cui all'articolo 20 LCit e quelle specifiche relative al carattere effettivo dell'unione coniugale (art. 21 cpv. 2 lett. a LCit).

La SEM controlla che il richiedente adempia tutti i criteri d'integrazione e quelli relativi ai vincoli stretti con la Svizzera elencati all'articolo 12 LCit e all'articolo 11 OCit e che, di conseguenza, la sua naturalizzazione sia possibile. Infine contatta le persone di riferimento domiciliate in Svizzera che sono state indicate dal richiedente (art. 11 cpv. 2 OCit).

⁷⁴ Ibidem

⁷⁵ Rapporto esplicativo di aprile 2016, pag. 28



L'esame delle condizioni materiali si fonda sui rapporti d'indagine e sui risultati delle indagini effettuate dalla rappresentanza svizzera all'estero, dalla SEM, dal SIC e, se del caso, da altri servizi (p. es. fedpol, UFG, DFAE, MPC ecc.). La SEM consulta il casellario giudiziale VO-STRA per determinare se il richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera. Chiede inoltre il parere consultivo del SIC e degli altri servizi eventualmente coinvolti, per accertare che il richiedente non metta in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Indagini supplementari

Se risulta necessario reperire informazioni più precise ed effettuare indagini più approfondite, o se le indagini sono state condotte più di un anno prima e la procedura è ancora in sospeso, la SEM può incaricare la rappresentanza svizzera all'estero di effettuare indagini supplementari (art. 15 cpv. 4 OCit).

Se vi sono dubbi in merito al rispetto di una o più condizioni di naturalizzazione, la SEM può in particolare procedere alle seguenti indagini supplementari:

- un'indagine supplementare dettagliata relativa a un punto preciso;
- una richiesta supplementare di indirizzi di persone di riferimento domiciliate in Svizzera;
- un'audizione separata dei coniugi da parte della rappresentanza svizzera all'estero;
- un'audizione di terzi da parte della rappresentanza svizzera all'estero;
- una richiesta di documenti supplementari al richiedente;
- un rapporto complementare se il primo rapporto d'indagine risale a più di un anno prima;
- una domanda di assistenza amministrativa formulata dalla SEM nei confronti di altre autorità (art. 45 LCit).

537 Invio al Cantone d'origine, parere e dichiarazioni

537/1 Invio al Cantone d'origine

La domanda del richiedente viene trasmessa alle autorità cantonali competenti affinché verifichino i dati di stato civile del richiedente.



In questo caso, il Cantone d'origine del coniuge svizzero deve comunicare alla SEM se i documenti dello stato civile disponibili sono sufficienti e, all'occorrenza, se bisogna effettuare un aggiornamento del registro dello stato civile Infostar.

537/2 Parere del Cantone d'origine

Principio

La domanda di naturalizzazione agevolata è sottoposta al Cantone d'origine del coniuge svizzero per un parere, se tale Cantone si avvale del suo diritto di esprimere un parere in merito (art. 25 cpv. 1 *in fine* LCit).

Se sfrutta il suo diritto di esprimere un parere, il Cantone può proporre alla SEM di approvare o di rigettare una domanda. La SEM non è tenuta a rispettare la proposta del Cantone al termine della verifica delle condizioni di naturalizzazione. Se la rigetta, deve motivare la sua decisione.

In caso di disaccordo riguardo alla decisione della SEM, l'autorità cantonale o comunale interessata può presentare ricorso contro la decisione di concessione della cittadinanza presso il Tribunale amministrativo federale (art. 47 cpv. 2 LCit). Se quest'ultimo rigetta la domanda, l'autorità ricorrente può interporre ricorso presso il Tribunale federale (art. 47 cpv. 2 LCit).

537/3 Dichiarazione relativa all'unione coniugale e controllo del rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici

All'inizio della procedura la rappresentanza svizzera all'estero raccoglie le dichiarazioni, firmate e datate, relative all'unione coniugale e al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. La SEM effettua inoltre un ultimo controllo del rispetto delle condizioni formali e materiali della naturalizzazione agevolata del coniuge del cittadino svizzero.

Dichiarazione relativa all'unione coniugale

Se la dichiarazione relativa all'unione coniugale, firmata all'inizio della procedura, risale a più di sei mesi prima del momento in cui la SEM si appresta a prendere la sua decisione, il richiedente deve firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione.

In questo modo i coniugi certificano che vivono in un'unione coniugale effettiva e stabile e che non hanno intenzione di separarsi o divorziare. In caso di dichiarazioni false, la naturalizzazione agevolata può essere annullata in virtù dell'articolo 36 LCit.

Dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici



All'inizio della procedura la rappresentanza svizzera all'estero raccoglie la dichiarazione relativa al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici. Essa deve essere firmata e datata dal richiedente e dai figli di età pari o superiore a dieci anni inclusi nella domanda.

Se tale dichiarazione risale a più di sei mesi prima del deposito della domanda, il richiedente e i figli inclusi nella domanda devono firmare una nuova dichiarazione prima della notifica della decisione. Con la loro firma certificano che hanno rispettato e continuano a rispettare la sicurezza e l'ordine pubblici.

538 Decisione

538/1 Concessione della naturalizzazione

Se le condizioni sono adempiute, la naturalizzazione agevolata può essere accordata. Di norma, la SEM decide in merito alla naturalizzazione entro 12 mesi dalla ricezione del rapporto d'indagine della competente rappresentanza svizzera all'estero (art. 23 cpv. 2 OCit).

La decisione è indirizzata al Cantone d'origine, che ha la possibilità di presentare un ricorso entro un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla notificazione. Se non viene presentato ricorso, la rappresentanza svizzera all'estero notifica al richiedente la decisione di naturalizzazione comunicandone l'entrata in vigore.

538/2 Rifiuto di concedere la naturalizzazione

Se le condizioni formali e materiali non sono adempiute, la SEM concede al richiedente il diritto di essere sentito dalla rappresentanza svizzera all'estero. Se le condizioni continuano a non essere adempiute, la SEM prende una decisione formale di rifiuto, che deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici (art. 16 cpv. 1 LCit e art. 35 PA). La decisione negativa è indirizzata alla rappresentanza svizzera all'estero, che è incaricata di notificarla al richiedente mediante lettera raccomandata con conferma di ricezione o consegna personale. La prova della notificazione, vale a dire la conferma di ricezione firmata e datata dal richiedente, è trasmessa alla SEM.

Secondo l'articolo 47 capoverso 1 LCit, la decisione negativa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dal giorno successivo alla notificazione della decisione (art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo postale di quest'ultima, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA).

Il richiedente deve essere informato del fatto che i termini stabiliti in giorni dalla SEM non decorrono (art. 22a PA):



- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

In caso di sospensione dei termini occorre distinguere le situazioni seguenti.

- **La notificazione della decisione avviene poco prima del periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo del termine si effettua normalmente fino al giorno precedente l'inizio della sospensione, poi si ferma durante il periodo di sospensione e riprende il giorno successivo al giorno che segna la fine della sospensione per proseguire fino alla scadenza del termine complessivo.
- **La notificazione della decisione avviene durante il periodo di sospensione dei termini.** In questo caso il calcolo dei termini inizia dal primo giorno in cui la sospensione cessa e continua finché non scade il termine complessivo.

538/3 Ritiro della decisione di naturalizzazione

Dopo il suo invio, ma prima della sua entrata in vigore, la SEM può ritirare la decisione di naturalizzazione. La SEM annulla la decisione se viene a conoscenza di elementi sufficienti, di cui non aveva conoscenza al momento della decisione, che puntano a dimostrare che il richiedente non adempiva i criteri della naturalizzazione agevolata al momento della decisione.

Dopo aver concesso al richiedente il diritto di essere sentito, la SEM prende la decisione di ritiro della decisione di naturalizzazione e intraprende indagini supplementari. Una volta completate dette indagini, la SEM concede la naturalizzazione o prende una decisione negativa dopo aver sentito le parti attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.

Una volta scaduto il termine di ricorso, la SEM non può più ritirare la decisione, ma all'occorrenza avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata in base all'articolo 36 LCit.



538/4 Entrata in vigore della decisione di naturalizzazione agevolata e iscrizione nel registro dello stato civile

Entrata in vigore

Se non viene interposto ricorso contro la decisione di naturalizzazione agevolata, la SEM notifica al richiedente l'entrata in vigore della decisione attraverso la rappresentanza svizzera all'estero.

Per i figli minorenni la notificazione dell'entrata in vigore è notificata al titolare dell'autorità parentale o al rappresentante legale.

Se, durante il termine di ricorso, la decisione di naturalizzazione viene impugnata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, la decisione non può entrare in vigore: occorre attendere la decisione del Tribunale. In questo caso non viene inviata alcuna notificazione dell'entrata in vigore.

Iscrizione nel registro dello stato civile

Una volta entrata in vigore la decisione, la competente autorità del Cantone d'origine può iscrivere la naturalizzazione nel registro dello stato civile Infostar.

La persona naturalizzata può chiedere il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità svizzeri presso la competente rappresentanza svizzera all'estero soltanto dopo che è stata effettuata l'iscrizione nel registro dello stato civile Infostar.

539 Osservazioni generali

539/1 Procedura di naturalizzazione accelerata

Sebbene la legge non contenga alcuna spiegazione in merito ai criteri per il trattamento accelerato di una domanda di naturalizzazione né alcuna precisazione concernente la relativa procedura, può essere indicato trattare una domanda nel quadro di una procedura accelerata, se la scelta è giustificata e non costituisce un trattamento preferenziale.

La procedura accelerata può essere concessa se la normale durata del trattamento della domanda si rivela inaccettabile per il richiedente che adempie le condizioni legali per la naturalizzazione agevolata. È possibile esigere dal Cantone un rapporto d'indagine soltanto se le condizioni formali, vertenti in particolare sul periodo di residenza e il permesso di dimora, sono adempiute congiuntamente.



A titolo illustrativo, la procedura di naturalizzazione accelerata può essere concessa a chiunque provi per mezzo di giustificativi che:

- deve sostenere quanto prima un esame e lo può fare soltanto se è cittadino svizzero;
- desidera frequentare la scuola reclute in età relativamente giovane;
- prevede di essere assunto per un posto per cui è necessaria la cittadinanza svizzera (p. es. doganiere, poliziotto ecc.) e lo può provare in modo credibile, segnatamente mediante un'attestazione del datore di lavoro;
- è uno sportivo di alto livello e prevede di giocare nella squadra nazionale svizzera dopo la naturalizzazione;
- è gravemente ammalato e vorrebbe acquisire la cittadinanza svizzera finché è in vita.

539/2 Trasferimento del richiedente

Se il richiedente si trasferisce in Svizzera, la SEM può procedere ad indagini supplementari, nonché esigere che il richiedente fornisca documenti complementari, ad esempio titolo di soggiorno, certificato di domicilio, attestato linguistico, attestato dell'autorità d'assistenza sociale, ecc.

Inoltre, la SEM può anche richiedere un rapporto d'indagine all'autorità cantonale competente del luogo di domicilio; i relativi emolumenti vanno riscossi in anticipo.